



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
<http://www.cattolica.net>
PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

P.IVA 00343840401
email: info@cattolica.net



SETTORE 2
ATTIVITÀ ECONOMICHE – SPORTELLLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

REGOLAMENTO COMUNALE SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI MERCATINI RISERVATI AGLI OPERATORI DELLE OPERE DEL PROPRIO INGEGNO CREATIVO

INDICE

Art.1 – Ambito di applicazione

Art.2 – Oggetto

Art.3 – Modalità di svolgimento dell'attività

Art.4 – Soggetti ammessi a partecipare ai mercatini riservati agli operatori delle opere del proprio ingegno creativo

Art.5 – Modalità di istituzione del mercato riservati agli operatori delle opere del proprio ingegno creativo

Art.6 – Modalità di partecipazione al mercato riservato agli operatori delle opere del proprio ingegno creativo

Art.7 – Affidamento a terzi della gestione del mercato riservato agli operatori delle opere del proprio ingegno creativo.

Art.8 – Obblighi degli assegnatari del posteggio

Art.9 – Rinuncia, revoca

Art.10 – Controlli

Art.11 – Sanzioni

Art.1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina:

- le modalità di operatività degli operatori del proprio ingegno creativo su area pubblica, ad uso pubblico, esposte al pubblico o su aree private adiacenti e/o esposte ad aree pubbliche;
- le modalità di istituzione, organizzazione e svolgimento dei mercatini riservati agli operatori delle opere del proprio ingegno creativo che l'Amministrazione ritenesse di istituire quale strumento atto a favorire l'incontro tra domanda e offerta di oggetti che sfuggono alle logiche distributive commerciali ed aventi la finalità di creare luoghi attrattivi da un punto di vista sociale, ricreativo, culturale per i cittadini, i residenti ed i turisti.

2. Il presente regolamento si applica inoltre ai posteggi riservati agli operatori delle opere del proprio ingegno creativo che possono essere previsti in mercati di diversa natura.

3. L'operatore delle opere del proprio ingegno creativo non è assoggettabile alle disposizioni:

- del commercio in sede fissa (D.Lgs. 114/98 e L.R. 14/1999 e ss.);
- del commercio su aree pubbliche (D.Lgs. 114/98 e L.R. 12/1999 e ss.);
- sugli artigiani (Legge 08/08/1985 n. 443);
- sui sistemi fieristici (Legge 7/2001 e L.R. 12/2000 e ss.).
- del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S. - R.D. 18/06/1931 n.773) in quanto il comma dell'art.121 che inquadrava tale tipologia di operatori è stato abrogato già dal D.P.R. 28/05/2001 n.311.

Art.2 – Oggetto

1. Per opere del proprio ingegno creativo si intendono tutte quelle "opere" frutto del proprio ingegno, non facilmente riproducibili, cioè non realizzate in serie o su larga scala, non classificabili come opere d'arte e vendute direttamente ai privati.

L'attività in questione, se svolta in modo da non configurare attività di impresa, deve essere esercitata in modo occasionale e saltuario senza il carattere della continuità.

2. In particolare è possibile vendere oggetti fatti o dipinti a mano, frutto del proprio ingegno, opere di pittura, scultura, mosaico, ceramica, grafica, fotografia o altre forme di arte decorativa, ricami, lavori di decoupage, lavorazione di metalli, pietre, pelletteria, cartapesta, ceramiche, ecc... .

Art. 3 - Modalità di svolgimento dell'attività

1. Gli operatori del proprio ingegno a carattere creativo possono svolgere la loro attività su area pubblica, privata ad uso pubblico, esposta al pubblico o su aree private che siano adiacenti e/o esposte ad aree pubbliche solo ed esclusivamente se inseriti all'interno di un mercatino istituito dall'Amministrazione Comunale o comunque su aree da questa individuate.

Pertanto gli operatori del proprio ingegno potranno svolgere la loro attività solo ed esclusivamente nelle aree individuate dall'Amministrazione comunale. Non è ammessa la collocazione di operatori del proprio ingegno su aree private come sopra indicate, ove tali aree non rientrino nella programmazione autorizzata dall'Amministrazione.

Art. 4 – Soggetti ammessi a partecipare ai mercatini riservati agli operatori delle opere del proprio ingegno creativo.

1. Sono ammessi alla partecipazione al mercatino riservato agli operatori delle opere del proprio ingegno creativo i soggetti che intendono esporre e/o vendere opere del proprio ingegno creativo. Gli stessi devono pertanto dichiarare di realizzare opere / prodotti indicati all'art. 2 comma 1 primo inciso del presente regolamento.

2. Non sono ammessi a partecipare al mercato coloro che risultano iscritti al registro imprese in qualità di commercianti su aree pubbliche o in qualità di artigiani o per altre attività commerciali, salvo che gli stessi dichiarino di voler partecipare al mercato non con i prodotti relativi alla loro attività imprenditoriale, bensì con prodotti / opere di loro realizzazione rientranti nella fattispecie indicata all'art. 2 comma 2 del presente regolamento.

3. Per l'ammissione al mercato riservato agli operatori delle opere del proprio ingegno creativo occorre che, in capo al soggetto richiedente, non sussistano le cause di divieto di decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del D.Lgs 159/2011.

Art.5 – Modalità di istituzione del mercato riservati agli operatori delle opere del proprio ingegno creativo.

1. I mercati riservati agli operatori delle opere del proprio ingegno creativo possono essere istituiti per periodi di tempo temporanei con Delibera di Giunta Comunale.

2 - Nella deliberazione sono specificati:

- a) il luogo e il/i giorno/i della settimana o del mese in cui si svolge il mercato;
- b) la periodicità;
- c) il numero massimo dei posteggi con relativa identificazione e superficie;
- d) le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;
- e) l'orario di apertura e di chiusura dei banchi e l'orario di vendita;

- f) eventuale specifica della tipologia delle opere del proprio ingegno che devono essere proposte nel mercatino;
- g) i criteri di assegnazione dei posteggi disponibili;
- h) eventuali limitazioni e prescrizioni da rispettare.

Art. 6 - Modalità di partecipazione al mercato riservato agli operatori delle opere del proprio ingegno creativo.

1. L'assegnazione dei posteggi riservati agli operatori delle opere del proprio ingegno creativo viene fatta di norma attraverso l'espletamento di apposito avviso.
2. Il termine di conclusione del procedimento di assegnazione del posteggio è di 60 giorni calcolato dal termine ultimo di presentazione delle istanze. Non si applica il silenzio assenso.
3. Nel caso in cui un posteggio rimanga libero per assenza dell'operatore non si procederà ad assegnazioni temporanee ("assegnazioni di spunta").

Art. 7 - Affidamento a terzi della gestione del mercato riservato agli operatori delle opere del proprio ingegno creativo.

1. Il Comune può affidare a terzi l'organizzazione e la gestione del mercato riservato agli operatori delle opere del proprio ingegno creativo.
2. L'Affidatario dell'organizzazione e della gestione del mercato riservato agli operatori delle opere del proprio ingegno creativo dovrà provvedere:
 - al pagamento in un'unica soluzione del canone unico per l'occupazione del suolo pubblico;
 - alla pubblicizzazione del mercatino;
 - alla valutazione delle misure di sicurezza da adottare;
 - alla stipula di apposita copertura assicurazione per responsabilità civile verso terzi.
3. Spetta comunque al Comune l'attività di vigilanza e controllo.

Art.8 - Obblighi degli assegnatari del posteggio

1. L'operatore autorizzato alla partecipazione del mercatino deve:
 - essere presente sul posteggio assegnatoli per tutta la durata del mercatino o comunque fino alla rinuncia del posteggio, e non potrà essere sostituito da soggetti terzi;
 - produrre in loco le proprie creazioni nei periodi di minor affluenza della clientela;
 - esporre in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita al pubblico di ciascun prodotto / di ciascuna opera;
 - occupare solo ed esclusivamente lo spazio assegnato;
 - non arrecare intralcio alla circolazione veicolare e pedonale;
 - lasciare, a fine orario di vendita, l'area utilizzata libera da ingombri provvedendo a rimuovere tutte le attrezzature utilizzate e i rifiuti prodotti;
 - provvedere al pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico (canone unico);
 - far realizzare eventuali impianti elettrici temporanei e i relativi allacci secondo la regola d'arte e conformemente alle normativa in materia;
 - osservare tutte le disposizioni dettate dai vari regolamenti comunali vigenti relativamente agli aspetti igienico sanitari, occupazione suolo pubblico, polizia stradale, polizia urbana, pubblicità, polizia metrica ed annonaria;
 - osservare tutte le altre prescrizioni imposte dall'Amministrazione.
2. E' vietato:
 - l'uso da parte degli espositori di gruppi elettrogeni e di qualsiasi apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni;
 - fare utilizzare lo spazio assegnato da soggetti terzi, neppure parzialmente o temporaneamente;
 - lo scambio degli spazi assegnati, ove non previsto;

- effettuare mercimonio del posteggio assegnato.

3. Ogni responsabilità verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività è ad esclusivo carico dell'operatore.

4. Nel caso di affidamento a terzi della gestione / organizzazione del mercatino, l'affidatario deve garantire il rispetto di quanto stabilito ai commi precedenti.

Art. 9 - Rinuncia, revoca

1. Chi intende rinunciare al posteggio assegnato deve comunicarlo tempestivamente al Comune il quale provvede ad una nuova assegnazione seguendo l'ordine della graduatoria.

2. L'assegnazione del posteggio all'operatore viene revocata:

- nel caso di mancato pagamento del canone unico per l'occupazione di suolo pubblico;
- per violazione dell'obbligo di esporre / vendere solo ed esclusivamente opere del proprio ingegno creativo;
- per mancato rispetto degli orari fissati per lo svolgimento del mercatino;
- per mancata rimozione delle attrezzature e dei rifiuti a fine orario di vendita;
- per mancato rispetto di quanto stabilito nel presente regolamento e/o dalla Giunta Comunale.

3. L'assegnazione è revocabile in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse o di pubblica utilità.

Art. 10 - Controlli

1. Il Comando di Polizia Municipale è tenuto a eseguire l'attività di controllo anche di concerto con le altre Forze di Polizia.

Art. 11 – Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione di specifiche disposizioni normative, le violazioni al presente regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa prevista dall'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss., secondo la procedura prevista dalla Legge 689/81 e ss..